

Enti non profit politici con anticorruzione

L'equiparazione con i partiti per i non iscritti al Runts impone obblighi onerosi

Il decreto crescita rivede gli obblighi anticorruzione per gli enti non profit, ma restano ancora gli adempimenti per chi non si iscriverà al Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts).

Se da un lato, infatti, la revisione inserita nel decreto crescita introduce un esonero per gli enti del Terzo settore iscritti nel Runts (si veda «Il Sole 24 Ore» del 25 aprile), dall'altro permangono gli oneri anticorruzione per tutti quei soggetti che, per scelta o per mancanza dei requisiti, non accederanno al nuovo Registro.

La modifica prevede tre ipotesi che fanno scattare l'equiparazione dell'ente a un partito politico e che, solo in parte, sembrano legate a un effettivo coinvolgimento o legame diretto dell'associazione/fondazione con l'attività del partito. Un collegamento politico è previsto nell'ipotesi in cui l'ente non profit finanzi le iniziative di specifici movimenti o eroghi denaro in misura superiore a 5mila euro annui a soggetti legati al mondo politico (articolo 5, comma 4 lettera c) DI 149/2013).

Più evidente il legame nel caso in cui ci sia un vero e proprio controllo da parte del partito, mediante il coordinamento o la scelta degli amministratori dell'ente (articolo 5, comma 4, lettera a). Decisamente più debole, invece, appare il collegamento politico nel caso in cui almeno un terzo dei componenti dell'organo direttivo o di gestione abbia ricoperto incarichi politici o di governo, anche a livello locale, nei sei anni precedenti (articolo 5, comma 4 lettera b). Quest'ultimo requisito, in particolare, potrebbe presentare qualche profilo di criticità nell'ipotesi in cui fosse l'unico tra quelli previsti dalla nuova norma ad essere integrato. Si pensi agli enti come le associazioni sindacali o di rappresentanza di categorie economiche che, in quanto esclusi dal nuovo Registro unico del Terzo settore, si vedrebbero applicare le nuove disposizioni senza appello, con un trattamento sperequato rispetto agli altri enti del terzo settore e con qualche dubbio in termini di coerenza costituzionale.

Va considerato, poi, che gli adempimenti richiesti non sarebbero di poco conto: pubblicazione annuale sul sito dello statuto, del rendiconto d'esercizio e del relativo verbale di approvazione, corredati da relazione sulla gestione, nota integrativa e relazione del revisore, nonché controllo di conformità dei documenti da parte della Commissione sulla trasparenza, con successiva comunicazione ai presidenti delle Camere di tali pubblicazioni. Non è difficile immaginare che tali oneri sono decisamente proibitivi se calati su realtà non profit meno strutturate, come le associazioni sportive dilettantistiche che non si iscriveranno al Runts.

Considerando, da un lato, l'esigenza di rispettare gli obiettivi della norma e, dall'altro, di evitare trattamenti sperequanti e adempimenti sproporzionati per il mondo non profit, potrebbe essere auspicabile qualche adeguamento in sede di conversione in legge allo scopo, quantomeno, di associare la presenza di amministratori con un passato, a vario titolo, politico con un legame effettivo e soprattutto attuale con il partito in termini di controllo o finanziamento.

Gabriele Sepio

Fonte Il Sole24ore del 29 aprile 2019

Anticorruzione, esenti gli enti del Terzo settore

Prorogato il termine per gli obblighi pubblicitari dei soggetti non profit

Semplificazione degli adempimenti della legge “spazzacorrotti” e revisione degli obblighi di trasparenza per gli enti non profit che intrattengono rapporti con la Pa. Queste alcune delle novità del Dl crescita. Il primo intervento riguarda gli obblighi di rendicontazione per i partiti politici, che con la modifica al Dl 149/13 erano stati estesi anche ad alcune categorie enti non profit che presentassero un collegamento con il mondo politico (come la presenza negli organi direttivi dell’ente, in tutto o in parte, di membri dei partiti o di persone che ricoprano o abbiano ricoperto nei dieci anni precedenti incarichi politici/istituzionali).

Novità, che aveva incontrato il disfavore degli operatori, in quanto esponeva gli enti a obblighi eccessivamente gravosi (e dispendiosi) per il tipo di attività svolta, anche in considerazione degli ulteriori oneri di trasparenza previsti dalla riforma del Terzo settore e dalla legge 124/17.

Il Dl crescita rimedia a questa problematica, prevedendo che questa ipotesi di equiparazione ai partiti (articolo 5, comma 4, lettera b del Dl 149/13) non trova applicazione a tutti gli enti del Terzo settore iscritti al Registro unico nazionale e, nelle more dell’istituzione di quest’ultimo, ai soggetti iscritti negli attuali registri di settore (di cui all’articolo 101, comma 3, del Dlgs 117/17). In ogni caso, per associazioni, fondazioni e comitati che rimangono fuori dal Terzo settore, il periodo di tempo da considerare per verificare se scatta l’equiparazione si riduce da dieci a sei anni precedenti l’assunzione della carica, e viene individuato un numero preciso di componenti politici (almeno un terzo) oltre il quale l’ente deve sottostare agli adempimenti dei partiti.

Sul fronte della trasparenza (legge 124/17), arriva la proroga del termine per gli adempimenti pubblicitari di enti non profit (associazioni, fondazioni e Onlus) e imprese che hanno rapporti con la Pa e vengono ridefinite le tipologie di entrate per le quali scatta detto obbligo. I soggetti in questione dovranno pubblicare sul proprio sito internet (o, per le imprese, nella nota integrativa al bilancio), **entro il 30 giugno di ogni anno, l’ammontare di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti percepiti da parte di enti pubblici.** Fanno eccezione, tuttavia, i contributi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, che in un primo momento sembravano ricompresi nell’obbligo (circolare ministero Lavoro 2/19) e che con il Dl crescita vengono esclusi dal novero delle entrate.

Cambia anche il trattamento sanzionatorio per le violazioni. Rispetto alla versione precedente, la sanzione si applica a tutti gli enti ed è pari all’1% degli importi ricevuti, con un minimo di 2mila euro. Solo in caso di mancato pagamento di quest’ultima, si dovrà procedere con la restituzione delle somme. Infine, si assiste al ripristino della decommercializzazione dell’articolo 148, comma 3, del Tuir per le associazioni assistenziali.

Con un dietrofront rispetto al Dlgs 117/17 viene reintrodotta solo per questi enti la detassazione di corrispettivi specifici/quote supplementari degli associati.

Gabriele Sepio

Fonte Il Sole24ore del 29 aprile 2019